

Relazione Convegno Amministrazione di sostegno  
Biella 22 novembre 2013

Preliminarmente è necessario rilevare che l'istituto ha avuto una tale espansione negli ultimi anni (anche e soprattutto in ragione della duttilità della misura) che non solo nelle intenzioni del legislatore e della dottrina, ma anche nella prassi applicativa è diventato la misura protettiva principale relegando interdizione e inabilitazione ad ipotesi residuali

Venendo a esaminare gli aspetti pratici e le prassi applicative (argomento gentilmente assegnatomi) punto di partenza non può che essere l'analisi della normativa per verificare sul campo come la stessa trova applicazione.

**Soggetti a cui è rivolto l'istituto**

Casistica riscontrabile presso il Tribunale di Biella

- giovani con gravi disabilità psichiche e/o fisiche, si tratta di giovani che evidenziano, al di là delle suddette disabilità, una limitata capacità di gestione del denaro che può essere utile loro riconoscere (ragazzi che frequentano i gruppi di supporto quali Anfas )
- anziani con difficoltà proprie della loro età e sostanzialmente privi di una , valida rete familiare di supporto, questi sono i casi percentualmente più frequenti, anziani che vivono in Casa di riposo con limitata capacità gestionale per cui si rende indispensabile l'ausilio per provvedere al pagamento delle rette, e delle bollette, all'acquisto delle medicine, ecc.

- caso particolare: mamma anziana accudita dal figlio, mamma ricoverata in casa di riposo, il figlio la segue
- depressi, ove la depressione assume i connotati di una patologia vera e propria che porta poi gli individui ad es. a rifugiarsi nell'alcol (questi sono i ricorsi che vengono proposti, in particolare dai responsabili delle ASL a favore di soggetti noti al SERT) oppure li porta a forme di isolamento sociale tale da renderli incapaci di attendere alle più ordinarie occupazioni
- persone che fanno uso (pur senza trascendere nell'abuso) di alcool e in cui la dipendenza da alcool non assume caratteri di abitudine e/o cronicità
- persone con deficit cognitivo più o meno grave ma che li porta a sviluppare gravi forme di diffidenza, a non fidarsi di nessuno, men che meno dei familiari (caso della giovane che , dovendo suddividere un'eredità, a causa di un deficit cognitivo di grado lieve che aveva sviluppato una patologia di diffidenza, non si fidava dei familiari )
- persone affette da ludopatia (caso che sta diventando sempre più frequente e rispetto al quale la misura può apparire strumento veramente efficace in quanto incide, come vedremo, sulla limitazione della capacità di disporre di denaro)
- caso molto recente: medico professionista con ottimo impiego e retribuzione che aveva contratto numerosi finanziamenti per spese voluttuarie (acquisti fatti a mezzo televendite ecc)

Al di là delle singole individualità la motivazione che determina maggiormente il ricorso a tale istituto è

quella della difficoltà nella gestione del denaro. Di ciò i beneficiari mostrano consapevolezza perchè quando in sede di audizione il Giudice Tutelare chiede loro: "Sa perchè è qui, cosa sa dell'amministrazione di sostegno" essi rispondono "per mettermi qualcuno che mi controlli i soldi"...è il modo più semplice che gli operatori del settore usano per far capire la figura dell'amministratore di sostegno. Naturalmente ciò genera poi le reazioni più diverse perchè alcuni accettano tale supporto altri invece mal digeriscono tale ingerenza, anche se, ovviamente, è nel loro bene e interesse.

La motivazione economico-finanziaria è quella ritenuta prevalente ma si dimentica quella della cura della persona che è ugualmente, se non prevalentemente, importante perchè spesso la problematica attiene proprio alla difficoltà da parte dei beneficiari di seguire una terapia che invece dovrebbero seguire o prendersi cura della propria persona a livello medico-sanitario.

#### **art. 404 Giudice Competente**

- determinazione della competenza per territorio, v. la norma : Luogo in cui la persona beneficiaria ha la residenza o il domicilio

la regola ha una duplice valenza: processuale (perchè individua il magistrato competente alla trattazione del procedimento) e sostanziale ( perchè precisa chi sia poi il giudice che sarà deputato alla gestione della misura).

Nulla dice la legge riguardo alla sorte del ricorso presentato davanti al giudice territorialmente incompetente: pare corretto sostenere che il giudice adito non possa limitarsi a dichiararlo inammissibile, ma debba rilevare l'incompetenza e

disporre la riassunzione davanti al giudice individuato come territorialmente competente .

Questo è l'orientamento del Tribunale di Biella ove la verifica della competenza territoriale avviene già in sede di fissazione dell'udienza di convocazione dell'interessato, senza attendere la prima udienza, anche perchè nel ricorso introduttivo normalmente ci sono (o dovrebbero esserci) tutti gli elementi indispensabili ad effettuare tale valutazione ovvero l'indicazione della residenza, dimora o domicilio dell'interessato. Se mancano ci si orienta nel senso di richiedere un'integrazione, in nome di un principio di economia processuale, è del tutto evidente che, in tal modo, si accelerano i tempi .

- altre questioni di rito: ricorso per amministrazione di sostegno proposto davanti al tribunale ordinario anzichè davanti al giudice Tutelare : è ipotesi non contemplata dalla legge onde è chiaro che in casi di questo tipo il Tribunale, rilevata la questione, fatte precisare immediatamente le conclusioni , debba dichiarare con sentenza l'improponibilità o l'inammissibilità della domanda e disporre, con separata ordinanza la trasmissione degli atti al giudice Tutelare, analogamente a quanto disposto dall'art.413 3° comma per diversa ipotesi.

Non si sono verificati nella mia esperienza fino ad oggi maturata casi di questo tipo.

### **art. 406 Soggetti**

La norma affronta la questione della legittimazione attiva alla proposizione del ricorso.

v. la norma

1. il beneficiario. Molti sono i casi in cui è il beneficiario stesso che richiede l'apertura di un'amministrazione di sostegno rappresentando una

situazione di vita che non riesce più a gestire autonomamente per le più varie difficoltà.

In tali ipotesi molto frequenti sono i casi in cui il beneficiario è assistito dagli operatori sociali (diverso dal caso, di cui parlerò, in cui i servizi sociali agiscono autonomamente): in questo caso sono loro stessi che rappresentano alla persona la possibilità di avvalersi di questo istituto e che poi lo aiutano nella compilazione del ricorso e lo assistono in tutta la fase procedurale, presenziando all'udienza e rendendo anche quelle utili informazioni di cui il giudice Tutelare necessita ai fini della decisione.

Talvolta il beneficiario è assistito dal legale., anche se devo dire che, percentualmente, presso il tribunale di Biella non sono casi numerosi.

Ciò mi offre l'occasione per segnalare la problematica, ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, circa la necessità della difesa tecnica.

Sin dai suoi primi interventi la giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass. 29.11.2006 n. 25366) ha affermato che la difesa tecnica non è necessaria in linea di principio, ma diviene obbligatoria ogni qualvolta il provvedimento che si deve assumere non sia conforme alla richiesta (di apertura dell'amministrazione di sostegno) ma sia indirizzato verso interdizione o inabilitazione in quanto in tali casi si viene ad incidere su diritti inviolabili della persona.. In tale contesto l'obbligatorietà della difesa tecnica può palesarsi anche nel corso del procedimento quando gli elementi raccolti inducano il G.T. ad orientarsi verso l'emissione di un decreto che limita la capacità di agire.

Questo orientamento della Suprema Corte salvaguarda sia la non obbligatorietà della difesa sia le esigenze di garanzia.

- altri soggetti legittimati a ricorrere v. art. 406  
l'elencazione offerta dalla norma non è da considerarsi tassativa.

I casi più frequenti sono quelli in cui il ricorso è presentato dai genitori di figli con gravi disabilità psichiche o fisiche o con gravi deficit cognitivi (l'esperienza ANFAS insegna)

L'elencazione è talmente aperta ed esemplificativa che mi è capitato un caso in cui sia stato il parroco di un piccolo centro di montagna che ha promosso la procedura a favore di un suo parrocchiano. Ha individuato anche un giovane volenteroso che ha dato la sua disponibilità a svolgere l'incarico e tutto si è svolto e si sta svolgendo per il meglio, a quanto mi consta.

- responsabili dei servizi sanitari e sociali (v. art. 406 3° comma). Merita sottolineare che la norma impone un vero e proprio obbligo di segnalazione ad opera di questi soggetti. L'obbligo è posto dalla legge a carico dei responsabili dei servizi, non a carico dei singoli operatori a contatto con l'utente, rispetto ai quali potrà essere ravvisato solo un obbligo di segnalazione interna. A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria ricorsi proposti da Consorzio IRIS, Cissabo, Comunità Montana Valle Elvo, che sono quegli enti cui gruppi di piccoli comuni affidano le funzioni di assistenza sociale sul territorio. E poi, naturalmente anche gli enti pubblici (Comune) cui appartengono i servizi sociali e sanitari di cura e assistenza

La segnalazione dei servizi va qualificata come un vero e proprio ricorso da imputare all'ente cui appartiene e in quanto tale deve soddisfare i requisiti di cui all'art.407 anche se non assume la forma processuale di ricorso. Qualora la segnalazione non possa qualificarsi come ricorso

dovrà apprezzarsi come informativa da trasmettere al PM per le sue valutazioni

Altre volte questi stessi operatori fanno la segnalazione al PM.

Quali siano le ragioni per cui adottino l'una o l'altra modalità non saprei riferire, mi pare tuttavia di poter riscontrare che nella maggior parte dei casi i servizi sociali propongono loro stessi il ricorso quando si tratta di tutelare soggetti privi di una valida rete familiare di supporto o con problematiche legate principalmente alla gestione del denaro, mentre ove vengano riscontrate situazioni patologiche più gravi viene fatta la segnalazione al PM che poi si incarica di promuovere la misura .

- ricorsi promossi dalla Procura della Repubblica in persona del PM: non solo quelli a seguito delle segnalazioni di cui sopra, ma ad esempio ci sono i) casi di persone già sottoposte ad interdizione rispetto alle quali provengano, da parte dei medici psichiatri che li hanno in cura, segnalazioni circa l'eccessività della misura interdittiva e la conseguente revisionabilità della misura con sua sostituzione, appunto, con l'amministrazione di sostegno, ii) segnalazione di persone anziane potenziali vittime di raggiri

Al di là dei soggetti legittimati ad agire secondo la normativa vale la pena sottolineare che tutti soggetti che pure non sarebbero legittimati a proporre il ricorso possono effettuare la segnalazione al PM perchè vi provveda, così come spesso accade da parte dei congiunti che pure sarebbero legittimati, ma la situazione appare particolarmente delicata che gli stessi preferiscono non esporsi in prima persona. Infine vorrei segnalare che il G.T. non ha il potere di procedere d'ufficio all'apertura di una amministrazione di sostegno, ove lo ritenga

opportuno potrà esclusivamente sollecitare il tutore o il curatore (in ipotesi, ovviamente, di tutele e curatele già aperte) ad iniziare il giudizio o a fare la segnalazione al PM .

### **Art.407 Procedimento e contenuto del ricorso**

Il procedimento è snello e flessibile.

#### Notifica di ricorso e decreto di convocazione

La prassi presso il Tribunale di Biella è la seguente: l'ufficio dà comunicazione del decreto di convocazione ove è disposto che ricorso e decreto debbano esser comunicati all'interessato, ai parenti ex lege e alle persone informate. Circa le suddette modalità di notifica ci sono stati vari indirizzi interpretativi in forza dei quali la notifica doveva essere eseguita a cura dell'ufficio, la prassi invalsa è quella di porre l'onere di notifica a carico del ricorrente, tuttavia, per agevolarlo, tenuto conto del fatto che spesso tali soggetti non hanno dimistichezza con le formalità di notifica ai sensi del c.p.c. si consente che la comunicazione avvenga con mezzi equipollenti quali le raccomandata con ricevuta di ritorno oppure attraverso la sottoscrizione del ricorso stesso per adesione.

#### Litisconsorzio necessario?

Non sussiste in tale procedimento. Merita sottolineare una sentenza segnalatami da una Vostra (e mia) collega Cass. 5.6.2013 n. 14190 *“nella procedura di amministrazione di sostegno non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione e non è pertanto, configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale. Le norme limitano la partecipazione a ricorrente , beneficiario e alle altre persone tra quelle indicate nel ricorso le cui*



*informazioni il giudice ritenga utile ai fini dei provvedimenti da adottare.”*

Audizione dell'interessato: è momento centrale . Non è un caso che sia stato adottato il termine “ascolto” anzichè quello di “esame” che viene invece utilizzato in tema di interdizione e inabilitazione. Trattasi, dunque, di un momento imprescindibile perchè solo attraverso un colloquio sufficientemente approfondito è possibile cogliere la complessiva personalità del soggetto e comprendere esigenze e livello intellettivo. Tutto ciò consente al Giudice Tutelare di tratte utili elementi nella determinazione non solo dell'accoglimento della misura, ma anche per individuare un progetto di amministrazione di sostegno concretamente adatto al caso sottoposto al suo esame. D'altro canto non si vede come il G.T. possa comprendere i reali bisogni del “beneficiario”, come dispone la normativa, senza fare la sua conoscenza diretta. Del resto i bisogni del beneficiario vengono a tal punto in considerazione che in sede di ascolto il Giudice può anche chiedere all'interessato se riponga particolare fiducia in una persona e vorrebbe fosse nominato quale amministratore di sostegno.

L'unica ipotesi in cui, a parere di molti, si potrebbe prescindere dall'audizione è quello in cui la misura intervenga a seguito di una revoca di un'interdizione nel corso del cui procedimento il giudice Istruttore abbia già provveduto all'esame dell'interessato onde potrebbe apparire superfluo procedervi. Devo dire che la prassi del nostro tribunale è di proceder ad un nuovo ascolto al fine di analizzare compiutamente l'eventuale venir meno dei presupposti che avevano determinato la misura interdittiva

Nel corso dell'audizione il G.T. pone una serie di domande al fine di conoscere il contesto di vita del beneficiario, le sue capacità e abilità, quindi le domande riguardano le generalità, valutazione dell'orientamento spazio temporale, dove il soggetto viva come, se è assistito e da chi, poi si va anche più nello specifico per valutare la capacità di gestione del denaro, ad esempio si chiede quanto prende di pensione, se ha un conto in banca, a quanto ammonta il saldo, quali sono le spese correnti ecc.

L'audizione è importante nell'orientamento della decisione del G.T. poichè da essa può discendere anche un provvedimento di rigetto della misura.

rigetto per mancanza dei presupposti mamma e figlia, quest'ultima aveva avuto un periodo di forte depressione legato a problemi lavorativi e aveva iniziato a trascurare sé stessa e la mamma che accudiva onde si era generata una situazione di degrado di vita che aveva allarmato i servizi sociali e determinato la segnalazione); patologia che ha avuto caratteristiche transitorie, compensate con adeguata terapia farmacologica che ha risolto il problema onde in sede di audizione la persona si è presentata pienamente consapevole e presente a sé)

rigetto per opportunità di disporre una misura interdittiva: si tratta di casi in cui emerge in tutta evidenza una marcata incapacità di intendere e volere perchè il soggetto non è in grado di rispondere neppure sulle proprie generalità oppure rivela un marcato disorientamento spazio-temporale.

rifiuto dell'interessata di sottoporsi all' audizione

Giova rilevare, a questo proposito, che la norma dispone che in mancanza di comparizione il Giudice provvede comunque sul ricorso.

Sussiste un orientamento dottrinale maggioritario secondo cui in tali casi, ovvero di rifiuto

dell'interessata, sulla scorta di quanto accade in tema di interdizione e inabilitazione, si può comunque procedere alla nomina di un amministratore provvisorio anche nel caso in cui non sia stato possibile procedere all'esame dell'interessato.

Devo dire che non mi trovo d'accordo perchè in tali ipotesi ho preferito adottare un diverso orientamento ovvero di rigetto della misura ( allegato A bis)

#### Trasportabilità:

Molto spesso si ricevono richieste di audizione in loco del beneficiario per asserita intrasportabilità. Non ha caso parlo di asserita intrasportabilità perchè molto spesso la persona è semplicemente su sedia a rotelle o agevolmente trasportabile in barella. Personalmente aderisco all'orientamento secondo cui l'intrasportabilità deve essere assoluta (*“l'intrasportabilità per essere assoluta presuppone che la persona sia collegata ad apparecchiature medicali indispensabili per una terapia in atto e presuppone, altresì, che il paziente non possa essere trasportato neppure in autoambulanza;*

*- non sono, pertanto, considerati intrasportabili ospiti di strutture che deambulino autonomamente, anche con tutori o anche allettate ma che si possono spostare pur con adeguati ausili in altri ambienti differenti dalla camera di degenza;*

*- pertanto, il sanitario che certifichi l'inamovibilità deve escludere sotto la sua personale responsabilità che il trasferimento possa avvenire anche a mezzo ambulanza;)*

e quindi nel decreto di nomina inserisco una postilla in cui si precisa che l'interessato potrà presenziare anche in ambulanza, il cui accesso è consentito nel cortile del tribunale, e in tal caso l'esame avverrà da parte del Giudice a bordo dell'ambulanza stessa.

#### Audizione informatori

generalmente si tratta dei familiari, del medico curante, degli operatori socio-assistenziali.

Tali soggetti forniscono al G.T. notizie molto importanti per l'orientamento in quanto consentono al giudice di capire quali siano le reali condizioni di vita dei beneficiari. Occorre, infatti, rilevare che, accanto alle ipotesi in cui essi riferiscano solo notizie parziali, esistono bravi "millantatori" che "fingono" molto bene rappresentando al giudice situazioni non reali. Es. la persona anziana che rassicura circa la predisposizione dei pasti e la loro regolare assunzione oppure circa la corretta assunzione delle terapie prescritte, ove, viceversa, gli operatori riferiscono che in realtà devono portare i pasti a domicilio o che il soggetto si reca presso un centro diurno per fruire dei pasti. I maggiori millantatori sono gli alcoolisti che, come spesso accade, mentono sulla loro problematica. Oppure, ancora, in molti casi tacciono, volutamente aspetti che invece sono rilevanti e che vengono riferiti dagli informatori.

Quindi questo aspetto è molto importante perché fornisce al Giudice un quadro completo della situazione che meglio gli consentirà di orientarsi nell'adozione della misura.

Per quanto concerne il contenuto del ricorso rimando alla normativa

#### Consulenza tecnica

è uno strumento cui può ricorrere il G.T. anche d'ufficio secondo quanto disposto dalla normativa.

Devo rilevare che, per quanto la breve esperienza maturata solitamente la documentazione medica che viene allegata al ricorso è già di per sé sufficiente a fornire un quadro clinico esaustivo. Talvolta ad integrare la documentazione può essere utile semplicemente sentire il medico psichiatra che ha in cura il beneficiario.

Personalmente sono ricorso all'ausilio della CTU solo in casi molto dubbi che si sono palesati nel corso

della misura protettiva ovvero quando l'amministratore di sostegno ha segnalato un aggravamento della situazione psichiatrica dell'amministrato che poteva far apparire non più utile la misura dell'amministrazione di sostegno. In tali casi, prima di adottare una misura interdittiva, con tutte le più gravi conseguenze che essa comporta nell'ottica della compromissione dei diritti della persona, ci si orienta per l'espletamento di una consulenza tecnica che meglio possa valutare, alla luce del quadro patologico accertato, quale sia la misura più utile e opportuna, naturalmente nell'ottica di protezione del soggetto.

#### **Art. 405 Decreto**

vi rimando al contenuto della norma.

Posso dirvi cosa si è soliti stabilire : v. decreto esemplificativo.

E' importante che il decreto di nomina sia il più dettagliato possibile onde evitare future incomprensioni tra beneficiario e amministratore ed onde evitare continue richieste e chiarimenti al G.T., penso soprattutto ad es. alle modalità di riscossione della pensione, alla consegna in contanti di piccole somme al beneficiario.

Il decreto di nomina è sempre modificabile nelle concrete disposizioni per meglio adattarlo alle mutate esigenze del beneficiario che via via possono essere rappresentate.

#### Provvedimenti urgenti

Contestualmente all'apertura del procedimento o comunque prima che venga nominato un amministratore di sostegno in via definitiva i soggetti interessati possono richiedere la nomina anche di un amministratore provvisorio per far fronte a particolari situazioni di urgenza. Trattasi di

disposizione cui più spesso si fa ricorso in Tribunali di grandi dimensioni ove i tempi tra il deposito del ricorso, la convocazione e la nomina si allungano in maniera che non consente di far fronte a rappresentate esigenze di urgenza (es. consenso per un intervento chirurgico) . Può disporre il Giudice anche di ufficio ma è più frequente che siano le persone interessate a rappresentare e, ovviamente, documentare, le situazioni di urgenza talchè il provvedimento di nomina di un amministratore provvisorio conterrà anche l'indicazione specifica degli atti che l'amministratore è autorizzato a compiere. Stante l'ampia libertà di forme in tale settore il Giudice potrà inoltre assumere informazioni sia direttamente, sia dai servizi sociali .

#### **art. 408 Scelta dell'amministratore di sostegno**

v. norma.

In primo luogo la scelta va orientata verso i familiari o lo stabile convivente.

Ci sono molti casi in cui i familiari non esistono (ed è poi la ragione per cui si ricorre all'apertura di un'amministrazione di sostegno) oppure non possono, ma molto più spesso, purtroppo, non vogliono assumere l'ufficio. Devo dire che purtroppo sono molto frequenti tali casi. Me ne sono capitati alcuni: il Giudice Tutelare può limitarsi a sottolineare l'importanza morale del sostegno ad un familiare in difficoltà, il dovere morale nascente dai legami familiari ecc ma al di là di ciò deve prendere atto della scelta posto che non si può imporre un ufficio che richiede cura e interesse verso la persona.

Sicuramente la norma è esplicita nell'indicare i soggetti che non possono essere nominati, ovvero gli operatori sociali che si occupano direttamente della

persona è ciò per evitare possibili conflitti di interesse. La norma dice che lo stesso beneficiario può indicare la persona in caso di propria futura incapacità, ma ciò deve avvenire con apposito atto pubblico.

Più frequentemente, invece, il beneficiario si limita ad indicare un possibile nominativo in sede di ricorso oppure in sede di audizione indica una persona in cui riponga particolare fiducia e che vorrebbe fosse nominato

Ove, come ho detto, non vi sia la disponibilità di familiari la scelta si orienta necessariamente sugli amministratori pubblici ovvero sui Sindaci i quali a loro volta, ove il Comune non sia di ridotte dimensioni, hanno facoltà di delega dell'ufficio all'assessore alle Politiche Sociali., oppure come nel caso del comune di Biella, si nomina de plano quest'ultimo.

Qui si pone una problematica relativa all'incremento notevole delle amministrazioni di sostegno in carico e della difficoltà nella gestione. per quanto il comune di Biella faccia i salti mortali è inevitabile che il carico di lavoro incide sulla applicazione pratica.

Per alleggerire tale situazione nell'ottica di una gestione della misura il più possibile vicina alla persona del beneficiario talvolta si ricorre alla nomina dei Presidenti dei Consorzi assistenziali. (Iris Cissabo ecc)

Talvolta, ancora, la scelta si orienta verso professionisti quali avvocati o commercialisti, a seconda delle problematiche che possono essere sottese ai casi di specie e quindi alle professionalità maggiormente esperte.

Da più parti si sollecita l'adozione di una sorta di albo di "amministratori di sostegno professionisti" da cui attingere, orientamento che non mi vede

concorde perché, a mio modesto parere, non è opportuna questa sorta di “mercificazione “ della figura, ciò anche alla luce di alcune esperienze sviluppatesi sul territorio non rivelata tesi positive e anzi, tradottesi nell’apertura di indagini giudiziarie. Più opportuna è, invece, l’individuazione, all’interno di un singolo albo professionale di un elenco di avvocati / commercialisti che abbiano fornito la loro disponibilità e ciò per legare i professionisti all’ordine professionale di appartenenza anche per eventuali procedimenti disciplinari. Questa è la prassi invalsa presso il nostro Tribunale.

E’ possibile, anzi talvolta è doveroso, procedere alla sostituzione dell’amministratore di sostegno

- sostituzione per ragioni di età (in quanto anche all’amministratore di sostegno si applica la norma dell’art. 352 c.c. che prevede la dispensa dall’ufficio di tutore a chi abbia compiuto i 65 anni di età. Trattasi di dispensa che viene richiesta e sollecitata dallo stesso amministratore di sostegno. Mi è capitato proprio di recente da parte di un amministratore locale che chiedeva la dispensa dall’ufficio per ragioni di età.

- ipotesi contemplata dall’art. 410 ult.comma durata non superiore a dieci anni tranne nel caso in cui si tratti di un familiare.

Rilevo che ad oggi non mi sono capitati casi in cui si sia posto il problema di dover esonerare l’amministratore di sostegno per comportamento negligente nei confronti del beneficiario o per abuso del mandato.

Ci sono stati invece casi in cui mi è stata chiesta la sostituzione asserendo il venir meno del rapporto di fiducia tra beneficiario e amministrazione di sostegno. La procedura si svolge nel contraddittorio (meglio sarebbe dire alla presenza ) di tutte le parti



che il giudice convoca davanti a sé per sentirle e cercare di capire le ragioni del contrasto, nonché per capire le necessità e le aspirazioni del beneficiario. In molti casi si è trattato di contrasti, in realtà, insussistenti, frutto di fraintendimenti da parte del beneficiario stesso, mentre in altri casi è parso opportuno provvedere alla sostituzione. E' soltanto ovvio sottolineare che fintanto che non viene nominato il nuovo amministratore di sostegno rimane in carica quello precedentemente nominato.

### **Gestione dell'amministrazione di sostegno**

Premesso, a tal proposito, che gli adempimenti più importanti che fanno carico al Amministratore di sostegno attengono al rendiconto annuale afferente sia la situazione patrimoniale sia quelle personale dell'amministrato, rilevo, soprattutto sotto questo aspetto le più gravi carenze in quanto le relazioni allegate sono molto spesso mere fotocopie di quelle presentate nelle pregresse annualità. Quando ciò accade è legittimo il sorgere del dubbio: ma gli amministratori di sostegno si occupano veramente anche della situazione di vita dei loro amministrati, come sarebbe loro dovere o sono dei meri contabili?

Al di là delle ipotesi in cui, stante la particolare situazione sanitaria dell'amministrato, ricoverato in casa di cura oppure in stato di coma vegetativo (come mi è capitato di leggere) in cui è del tutto evidente che difficilmente ci possano essere diversità rispetto agli anni precedenti, negli altri casi ritengo che qualche diversità possa emergere e quindi è opportuno un controllo da parte del G.T. sotto questo aspetto.

La gestione della procedura è sottoposta al controllo del giudice Tutelare che si avvale di quanto disposto all'art.44 disp. att. cod. civ. che consente al G.T. di

convocare in qualunque momento l'amministratore di sostegno o gli altri soggetti coinvolti che ne facciano richiesta a chiarimenti, e ciò può fare anche d'ufficio. Questo è un buon modo per controllare come vanno le cose.

Nello spazio aperto da tale norma si possono presentare le situazioni più varie:

- richiesta di colloquio da parte degli amministratori di sostegno per presentare variazioni rispetto alla originaria situazione, mi riferisco, a mero titolo esemplificativo: i) mutamento delle esigenze di vita che rendono opportuno rivedere la collocazione abitativa dell'amministrato (non è più opportuno che viva da solo, occorre disporre il ricovero in Casa di riposo oppure far intervenire una badante) ii) mutamento delle esigenze economiche che rendono opportuna una modifica delle prescrizioni contenute nel decreto di nomina con riferimento alle somme di cui l'amministratore di sostegno può disporre mensilmente (ad es. l'insufficienza della somma mensile messa a disposizione dell'amministratore alla luce di mutate e più onerose esigenze dell'amministrato)

### **Art.413 Revoca**

V.norma

La revoca può essere proposta, con istanza motivata in primo luogo dagli stessi soggetti legittimati. Non sussiste dubbio sul fatto che il Giudice Tutelare possa attivarsi anche in via officiosa, ciò lo si ricava dall'art. 407 4° comma ("*facoltà per il G.T. di modificare o integrare anche d'ufficio le decisioni assunte con il decreto di nomina*") ma risulta confermato dall'art.44 disp.att.c.c. che ho prima

citato che consente, successivamente alla nomina dell'amministratore, a seguito delle informazioni assunte o chiarimenti richiesti, di modificare i provvedimenti emessi, naturalmente nell'interesse del beneficiario sino ad arrivare anche alla eliminazione, del provvedimento in precedenza pronunciato.

Secondo le disposizioni di legge, la revoca può avvenire sia per una iniziale errata valutazione degli elementi disponibili sia per il verificarsi di un mutamento della situazione originariamente presa in esame. La modifica può riguardare qualunque aspetto del decreto di nomina sino alla stessa revoca della misura.

Le valutazioni del g.t. possono essere incentrate non solo su fatti nuovi, non emersi precedentemente, ma anche su situazioni preesistenti, a prescindere dal fatto che siano state previamente valutate o meno. L'indagine può portare, a seconda dei casi, ad un azzeramento della misura sia alla sostituzione con altra misura ritenuta più opportuna quale ad es. quella interdittiva.

Mi sono capitati casi per entrambe le ipotesi ovvero

- la situazione originaria si era modificata per cui non era più necessaria la misura essendo venuti meno i presupposti che ne avevano determinato l'adozione
- vi era stata una errata valutazione degli elementi disponibili per cui nella gestione della misura sono emerse criticità e problematiche che hanno fatto propendere per una CTU da cui è emerso che l'amministrazione di sostegno era insufficiente e più opportuna, rispetto al cronicizzarsi delle patologie della beneficiaria, risultava la misura interdittiva. Tutto ciò non

in senso punitivo o afflittivo dell'interessato bensì al contrario in senso protettivo.

Giova sottolineare che tale facoltà di revoca rappresenta una valida alternativa al sistema delle impugnazioni consentendo di superare le problematiche connesse ai costi e ai tempi legati alla proposizione di un reclamo.

Le disposizioni di cui all'art.413 mi portano ad accennare ai rapporti, dal punto di vista processuale, tra amministrazione di sostegno e interdizione /inabilitazione. Art.413 4° comma ult.parte sancisce la pregiudizialità del giudizio di interdizione e la prevalenza della relativa sentenza.

Si possono verificare diversi casi:

1. l'interessato è già sottoposto ad interdizione/inabilitazione: la domanda di amministrazione di sostegno si propone congiuntamente alla richiesta di revoca di tale misura interdittiva. L'amministrazione di sostegno avrà effetto solo dal momento di pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione. Se non viene presentata la nomina di un amministratore di sostegno ma solo la revoca dell'interdizione/inabilitazione, sarà il tribunale anche d'ufficio, una volta revocata l'interdizione, ravvisandone l'opportunità, a trasmettere gli atti al Giudice Tutelare per l'adozione della misura.
2. l'interessato è già sottoposto ad interdizione/inabilitazione, non ne viene chiesta la revoca e viene presentata la domanda di amministrazione di sostegno: quest'ultima dovrà essere dichiarata inammissibile e dovrà essere rigettata in

rito e ciò sul presupposto della analogia e sostituibilità tra i due istituti protettivi.

3. l'interessato è già sottoposto ad amministrazione di sostegno e viene presentata domanda di interdizione/inabilitazione:

l'amministrazione di sostegno cessa (si chiude) con la nomina del tutore provvisorio o con la pronuncia di interdizione/inabilitazione.

L'amministrazione di sostegno resta in vigore a tutela del beneficiario sino a quando non verrà nominato un tutore provvisorio o sino alla pubblicazione della sentenza di interdizione/inabilitazione

4. l'interessato non è sottoposto ad alcuna misura, viene proposta domanda di interdizione/inabilitazione il Tribunale, qualora ritenga che sussistano i presupposti per l'amministrazione di sostegno, rigetterà la domanda e trasmetterà gli atti al G.T. ai sensi dell'art. 418 3° comma eventualmente dando i provvedimenti provvisori urgenti

Non può verificarsi il contrario ovvero

- viene proposta domanda di amministrazione di sostegno, il G.T. ritiene inadeguata la misura al termine del procedimento, il G.T. rigetterà con decreto la domanda e disporrà la trasmissione degli atti al P.M. per eventuale apertura del procedimento di interdizione
- oppure la misura sia già in atto e il G.T. a seguito di informazioni e di conseguente istruttoria ritenga che la misura si sia

rivelata inidonea, non è ammissibile la domanda al G.T. di trasformazione della misura in interdizione. In tali casi il G.T. provvederà ad informare il P.M. per i provvedimenti ritenuti più opportuni.

### **Modalità di interlocuzione tra amministratore di sostegno, beneficiario e giudice Tutelare**

Comunemente e, a mio avviso, correttamente, si ritiene che l'informativa dell'amministrazione di sostegno al G.T. debba avvenire in forma scritta affinché ne rimanga traccia.

Devo rilevare che nella prassi le maggiori problematiche sorgono nelle ipotesi in cui a voler comunicare con il G.T. siano i familiari del beneficiario in relazione a contrasti che sorgano con l'amministratore di sostegno, sia esso altro familiare o un estraneo.

Occorre premettere che i parenti del beneficiario non possono intervenire nella gestione diretta del patrimonio del beneficiario: si pone la figura dell'amministratore di sostegno anche affinché sia sempre garantita una sua tutela sotto questo aspetto e che, in ipotesi di contrasti, la gestione patrimoniale non subisca ritardi o omissioni a causa di divergenze familiari e che si rivelino pregiudizievoli per il beneficiario. I parenti potrebbero essere interpellati dal G.T. nella fase del rendiconto annuale che l'amministratore di sostegno deve presentare. In tal caso possono esporre osservazioni che il G.t. è tenuto a considerare. Anche su questo punto è opportuno che rimanga traccia scritta per evitare che futuri contrasti si traducano in effetti pregiudizievoli per il beneficiario.

A questo proposito per ovviare a future problematiche si può ricorrere da parte dell'amministratore di sostegno, ad una sorta di "autotutela": egli, qualora sia esterno alla famiglia, è portato a cercare l'avallo del g.T. mediante richieste di provvedimenti interlocutori di richiesta di autorizzazioni, chiarimenti ecc. o mediante la richiesta di nulla osta di attività che seppur compiute nell'interesse del beneficiario e con il suo consenso siano contrastate più o meno apertamente dal nucleo familiare.

### **Indennità**

In virtù del combinato disposto degli artt. 411 1° comma c.c. e 379 c.c. richiamato dalla prima norma, l'incarico di amministratore di sostegno è gratuito. Detta previsione è attenuata dalla possibilità di riconoscere all'amministratore di sostegno un equo indennizzo in relazione all'entità del patrimonio e alle difficoltà dell'amministrazione.

Il mero riferimento alla entità del patrimonio quale parametro dell'equo indennizzo e non agli oneri connessi alla cura della persona non sembra escludere che il Giudice Tutelare, ritenendone sussistenti i presupposti, liquidi in favore dell'amministratore di sostegno un equo indennizzo che tenga conto anche degli oneri connessi alla cura della persona. In questo senso si è espressa giurisprudenza di merito. Trib. Modena 13.1.2010: *“ all'amministratore di sostegno deve essere corrisposta un'equa indennità connessa in via primaria alle esigenze di cura e tutela della persona, in via secondaria all'entità del patrimonio e alle difficoltà incontrate nell'amministrazione dello stesso, alla durata dell'incarico, ai risultati conseguiti. La suddetta corresponsione deve conseguire*

*all'approvazione da parte del G.T. della relazione e del rendiconto finale del'amministratore “*

Va da sé che la necessità di provvedere con decreto alla liquidazione di un equo indennizzo si attenua tutte le volte in cui l'amministratore di sostegno si individua nella persona di un congiunto, invece rendendosi quasi necessaria quando si faccia ricorso a figure specializzate (avvocati, commercialisti ecc.)

Sul punto si è espressa la Corte Cost. la quale con la sentenza 6.12.1988 n. 1073 ha precisato che l'equa indennità non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili dei quali è gravato il tutore /amministratore di sostegno in ragione dell'attività di amministrazione del patrimonio. Detto orientamento è stato recepito da molti uffici fiscali che hanno ritenuto che le indennità percepite a tale titolo non hanno natura retributiva e , pertanto, non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposizione diretta, ma hanno natura compensativa ovvero servono a compensare gli oneri e le spese di cui il tutore è gravato.

L'Agenzia delle Entrate, provando a comporre i vari orientamenti emersi a livello degli uffici decentrati ha ritenuto che l'indennità liquidata dal giudice Tutelare, anche se determinata in via equitativa e su base forfettaria, rappresenti, sotto il profilo della normativa tributaria, un compenso per lo svolgimento di un'attività professionale inquadrabile quale reddito da lavoro autonomo e rilevante ai fini IVA.

Personalmente ho ritenuto, occupandomi della questione, di dovermi attenere ai principi espressi dalla Corte Cost. e dalla normativa codicistica cercando di effettuare un contemperamento il più equo possibile di tutti i parametri in gioco ovvero:



entità del patrimonio, impegno profuso e quindi eventuale sottrazione del tempo dalla normale attività professionale nel caso in cui l'ufficio sia svolto da un professionista quale avvocato o commercialista, risultati conseguiti.

Senza dubbio sono da liquidarsi le spese sostenute, purchè correttamente documentate: occorre porre molta attenzione su questo punto anche e soprattutto al fine di verificare se tutte le spese esposte siano effettivamente riconducibili all'espletamento dell'incarico e soprattutto quale sia il criterio di rimborso più opportuno, e qui mi riferisco, in particolare, ad esempio, alle spese di trasporto per l'assolvimento dell'incarico.

Per quanto concerne la misura dell'equo indennizzo, alla luce dei principi e criteri direttivi sovra esposti, a mio parere non potrà farsi riferimento, quand'anche l'amministratore di sostegno sia un professionista, e perciò considerato che ha sottratto tempo alla sua attività professionale principale, agli onorari stabili per le singole professioni proprio perché l'equo indennizzo non può avere natura retributiva. L'opinione dell'Agenzia delle Entrate sovra riferita, oltre a non avere valore di legge per gli operatori, mi pare un po' di parte perchè è soltanto ovvio che considerare l'equo indennizzo come compenso di natura retributiva consente di esercitare un potere impositivo e quindi ricavi fiscali. Come tradurre nel concreto detti principi? Stante l'assenza di linee guida al riguardo merita una segnalazione, perché il primo che affronta sistematicamente e "scientificamente" il tema è il protocollo adottato dal Tribunale di Varese che calcola l'indennità a parametri e percentuali legale all'entità del patrimonio con percentuali variabili e decrescenti in relazione al dato di partenza